

**IL PREZIOSO CONTRIBUTO DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO IN TEMA DI DIRITTI DEL DETENUTO
E TUTELA GIURISDIZIONALE ***

CARMELO MINNELLA **

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi *Calogero Diana* e *Dominichini* contro Italia: a) la normativa interna sul visto di censura sulla corrispondenza dei detenuti. – 3. Segue: b) l'esame delle sentenze. – 4. Segue: c) il mancato adeguamento dello Stato italiano alle indicazioni della Corte europea. La schizofrenia del legislatore che va nella direzione opposta a quella indicata dai giudici di Strasburgo. – 5. Il diritto del detenuto di corrispondere liberamente con la Corte europea dei diritti dell'uomo e quello di partecipare all'udienza della Corte di Strasburgo. – 6. La giurisprudenza della Corte europea sul trattamento carcerario di rigore ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit.: il c.d. carcere duro è un trattamento inumano o degradante? – 7. Segue: b) la sentenza *Messina* contro Italia sul reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il 41-bis. – 8. La recente legge n. 279 del 2002 e l'adeguamento alla sentenza *Messina* della Corte di Strasburgo.

1. Premessa.

La recente Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 18 dicembre 2002, n. (2002) 13, sulla pubblicazione e la diffusione negli Stati membri del testo della Convenzione europea dei diritti umani e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani⁽¹⁾, ha manifestato la necessità di una più ampia conoscenza e divulgazione della giurisprudenza europea, affinché essa possa essere maggiormente applicata all'interno degli stessi Stati⁽²⁾.

* L'articolo riproduce, con l'aggiunta di alcuni §§ e delle note, l'intervento nell'incanto di studio su "*Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*", svoltosi a Catania il 20 giugno 2003 (relatore Dott. Giuseppe La Greca; ha introdotto il Prof. Angelo Pennisi).

** Socio del Centro di Diritto Penale Europeo di Catania.

⁽¹⁾ Il testo della Raccomandazione è pubblicato in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 258-259.

⁽²⁾ Nella Raccomandazione citata, si segnala l'importanza che i Governi degli Stati membri:

i. si assicurino che il testo della Convenzione, nella o nelle lingue del Paese, sia pubblicato e diffuso in maniera che possa essere effettivamente conosciuto e che le autorità nazionali, e specialmente gli organi giurisdizionali, la possano applicare;

ii. si assicurino che, attraverso iniziative statali o private, le sentenze e le decisioni che costituiscono degli importanti sviluppi della giurisprudenza o che richiedono delle misure di esecuzione specifiche da parte loro in quanto Stati convenuti, siano rapidamente e largamente pubblicate, in forma integrale o almeno in forma di riassunto o di estratti (con dei riferimenti appropriati ai testi originali) nella o nelle lingue del Paese, in particolare nelle gazzette ufficiali, nei bollettini di informazione del ministero competente, nelle riviste giuridiche o in altri mezzi di comunicazione correntemente utilizzati dalla comunità giuridica, ove del caso, i siti internet.

Occorre prendere atto, a tale proposito, che le norme della Convenzione europea e della loro interpretazione dinamica contenuta nelle sentenze della Corte di Strasburgo, non sempre hanno trovato in passato la dovuta attenzione nel nostro ordinamento (ciò è avvenuto, come vedremo più avanti, anche in tema di diritti del detenuto e della relativa tutela in sede giurisdizionale). E la disattenzione dello Stato italiano ha investito non solo i giudici nazionali nella fase applicativa, ma anche il legislatore che non ha adempiuto (o lo ha fatto con notevole ritardo) all'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea nelle quali veniva dichiarata la violazione di uno o più diritti della Convenzione⁽³⁾.

La conoscenza da parte degli Stati membri della giurisprudenza della Corte di Strasburgo si presenta di notevole importanza in quanto – come ha recentemente chiarito, una volta per tutte, la Grande Camera della Corte europea⁽⁴⁾ – vi è l'obbligo per le autorità nazionali (e quindi del legislatore e dei tribunali) di interpretare le disposizioni della Convenzione secondo la propria giurisprudenza⁽⁵⁾.

Questa premessa appare utile perché se è innegabile che la sentenza costituzionale n. 26 del 1999 abbia rappresentato la tappa cruciale per la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto e possa considerarsi la cartina di tornasole della tematica in esame, sia per la radicalità e onnicomprensività di alcuni passaggi motivazionali, sia per aver posto fine alla prolungata disattenzione dei diritti del detenuto, il contenuto di questa storica pronuncia della Corte costituzionale⁽⁶⁾ era stato preceduto, anche se relativamente al solo diritto di corrispondenza del ristretto, da due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁽³⁾ Si tratta di un atteggiamento censurabile anche perché nella gerarchia delle fonti le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno una forza di resistenza maggiore rispetto alla legge ordinaria successiva. Ciò è stato riconosciuto sia dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993, in *Giur. cost.*, 1993, p. 61, secondo la quale si tratta di «norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria») che dalla Cassazione a partire dalla sentenza 12 maggio 1993, Sez. I, Medrano, in *Cass. pen.*, 1994, p. 439 s.

⁽⁴⁾ Corte eur. dir. umani, Grande Camera, 6 maggio 2003, *Perna contro Italia*. La massima e alcuni paragrafi della motivazione sono pubblicati in *Guida dir.*, 2003, n. 23, p. 88 s. Nel caso in esame, la *Grande Chambre* (alla quale il caso è stato rinviato, a richiesta sia del ricorrente che dello Stato italiano, in base all'art. 43 della Convenzione, per il quale il rinvio è possibile quando la controversia solleva «un problema di importante rilievo relativo all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale») ha ritenuto che non vi fosse stata violazione della libertà di espressione, ai sensi dell'art. 10 Conv., da parte dello Stato italiano in ordine alla condanna per diffamazione a mezzo stampa di un giornalista.

⁽⁵⁾ M. CASTELLANETA, *Allo Stato il compito di rafforzare la tutela a difesa di chi svolge delicate funzioni pubbliche*, in *Guida dir.*, 2003, n. 23, p. 93.

⁽⁶⁾ Cfr., F. DELLA CASA, *Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*, *Il Commento*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 854.

2. *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Calogero Diana e Dominichini contro Italia: a) la normativa interna sul visto di censura della corrispondenza dei detenuti.*

Il 15 novembre 1996, la Corte di Strasburgo ha pronunciato contro l'Italia due importanti sentenze nelle quali ha ritenuto in contrasto, con gli articoli 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti Conv.), la normativa italiana che disciplina l'ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto della corrispondenza. In particolare i giudici europei, nei casi *Calogero Diana* e *Dominichini*⁽⁷⁾, hanno censurato l'art. 18, comma 7, l. n. 354 del 1975 (d'ora in avanti ord. penit.) laddove si disciplina il visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti. E lo hanno censurato sia per ciò che concerne l'aspetto sostanziale, sia quello della tutela giurisdizionale, vista la mancanza di un ricorso effettivo.

Queste sentenze hanno una particolare caratteristica perché normalmente la Corte europea decide su *casi concreti*, e non su norme, quindi quando leggiamo una sentenza della Corte europea e vogliamo trarne delle indicazioni per il nostro ordinamento, occorre operare un "*duplice salto ermeneutico*": il *primo salto ermeneutico* è quello di passare *dal caso alla norma*, verificando se la violazione riscontrata dalla Corte europea sia dovuta al comportamento illegittimo degli organi pubblici che hanno violato le norme di diritto interno conformi alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁽⁸⁾, o se questi organi hanno agito senza violare le norme interne. In quest'ultimo caso, una volta individuata la norma di diritto interno che ha generato il comportamento illegittimo, occorrerà compiere il *secondo salto ermeneutico* che è quello volto a verificare gli eventuali profili di incompatibilità tra gli articoli della Convenzione violati e la norma interna per verificare se, ed in che misura,

⁽⁷⁾ La sentenza *Domenichini* si trova pubblicata per intero in *Riv. int. dir. uomo*, 1997, p. 119 s.; una sintesi della sentenza *Calogero Diana* si trova in *Cass. pen.*, 1997, p. 2281. Su entrambe le pronunce vedi O. Mazza, *Due casi italiani di violata segretezza della corrispondenza tra detenuto e difensore*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 162 s.

⁽⁸⁾ Proprio con riferimento al diritto di corrispondenza del detenuto, un caso del genere è stato deciso da Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 4 giugno 2002, *Faulkner* contro Regno Unito, in *Leg. pen.*, 2002, p. 986. Il ricorrente – detenuto in una prigione dell'Irlanda del Nord – adiva la Corte europea lamentando la violazione dell'art. 8 Conv. a causa del mancato invio, durante il periodo di detenzione, di una propria missiva sigillata indirizzata allo *Scottish Minister of State*. Il Governo, dal canto proprio, aveva informato la Corte che il *Prison Service* non era in grado di giustificare tale episodio. La Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 8 Conv. era dovuta al comportamento illegittimo delle autorità penitenziarie e a nulla varrebbe richiamare l'art. 67, commi 1 e 4 del *Prison and Young Offenders Centre Rules (Northern Ireland)* del 1995 – concernente il potere del direttore del carcere di bloccare l'invio della corrispondenza di un detenuto ove ciò si renda necessario per garantire la disciplina e l'ordine oppure per la prevenzione di un crimine ovvero per garantire la sicurezza dell'istituto penitenziario – poiché lo stesso Governo ha ammesso che, nel caso *de quo*, non ricorreva nessuna delle condizioni previste dalla citata legge.

la portata della disposizione interna divarichi da quella convenzionale. Nei due casi *Calogero Diana* e *Domenichini* questa struttura salta nel senso che la Corte europea passa direttamente al secondo salto ermeneutico, arrivando in sostanza a dichiarare illegittimo, in quando viola l'art. 8 della Convenzione, l'art. 18, comma 7, ord. penit., comportandosi come la nostra Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalità.

L'art. 18, comma 7, ord. penit., con una disposizione vaga e generica in tema di visto di censura sulla corrispondenza dei detenuti, si limita a stabilire che «la corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente dell'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore»⁽⁹⁾.

Si tratta di una disciplina lacunosa sotto molteplici aspetti: nulla si dice in ordine alle ragioni che debbono essere poste a fondamento del provvedimento restrittivo della corrispondenza; non viene indicato un limite temporale della durata del visto di censura; non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento.

Nei casi *Calogero Diana* e *Domenichini*, il magistrato di sorveglianza aveva sottoposto la corrispondenza del detenuto a visto di controllo del direttore del carcere ai sensi dell'art. 18, comma 7, ord. penit.. Nella motivazione del provvedimento si evidenziava il pericolo che i detenuti potessero utilizzare la corrispondenza per commettere reati o comunque per turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza i ricorrenti, ritenuto leso il loro diritto di corrispondenza, non avevano potuto azionare nessun rimedio giurisdizionale. L'unico strumento previsto per far valere, in qualche modo, il suo diritto, era il reclamo previsto dall'art. 35 ord. penit. davanti al magistrato di sorveglianza.

Si tratta di un procedimento caratterizzato per l'assenza di particolari formalità e di specifiche garanzie proprie della giurisdizione, limitandosi a prevedere una generica possibilità di rivolgere istanze o reclami orali o scritti ad alcune autorità amministrative⁽¹⁰⁾ o al magistrato di sorveglianza. Nel caso in cui il destinatario del reclamo sia l'organo giurisdizionale da ultimo citato, questi decide *de pla-*

⁽⁹⁾ Per i detenuti imputati è competente l'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, ord. penit.

⁽¹⁰⁾ Si tratta del direttore dell'istituto, degli ispettori, del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e del Ministro della giustizia; del presidente della giunta regionale; del Capo dello Stato. Secondo V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni della riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni della riforma*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1981, p. 23, «senza voler sopravvalutare l'efficacia garantistica di una simile previsione, si tratta pur sempre di uno strumento non trascurabile, in quanto idoneo a pubblicizzare anche all'esterno dell'istituzione penitenziaria il verificarsi di situazioni lesive dei diritti e degli interessi dei detenuti».

no, con provvedimento inoppugnabile e quand'anche ritiene fondata la rimostranza (quindi illegittimamente leso o compresso il diritto del detenuto) «possa soltanto rivolgere le opportune segnalazioni ai superiori gerarchici degli operanti»⁽¹¹⁾.

Qualora, invece, rigetti il ricorso o l'istanza, l'organo monocratico della magistratura di sorveglianza ha il dovere di informare nel più breve termine possibile il detenuto o l'internato che l'ha presentata, «dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento»⁽¹²⁾. Ma si tratta di una informativa alla quale non si accompagnava la possibilità per il detenuto di impugnare la decisione⁽¹³⁾.

I ricorrenti avevano provato a rivolgersi alla Suprema Corte, ma il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che disponeva il visto di censura sulla corrispondenza veniva dichiarato inammissibile, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché detti provvedimenti non sono comunque annoverabili tra quelli concernenti la libertà personale, ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost.⁽¹⁴⁾.

In definitiva, anche a voler ritenere il canale epistolare un surrogato dei colloqui *vis à vis*⁽¹⁵⁾ la vaga disposizione dell'art. 18, comma 7, ord. penit., consentiva alle autorità carcerarie di comprimere facilmente l'esercizio del diritto di corrispondenza del detenuto. E poiché gli ampi margini di discrezionalità lasciati all'amministrazione penitenziaria non erano sindacabili davanti ad un giudice che decidesse nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, si ci poteva trovare in una situazione nella quale il diritto del detenuto finiva per essere calpestato, realizzandosi così quella che è stata definita «l'illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme»⁽¹⁶⁾.

⁽¹¹⁾ M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 1999, p. 495. Per G. Zappa, *Trasferimenti dei detenuti, ordini di servizio e poteri del magistrato di sorveglianza*, in *Rass. pen. crim.*, 1982, p. 613, il diritto di reclamo, scritto od orale «che il detenuto può sempre inoltrare ai sensi dell'art. 35, è in effetti una segnalazione o istanza, cui seguono degli accertamenti amministrativi, all'infuori e con esclusione di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio necessario».

⁽¹²⁾ Così recitava l'art. 70, comma 4, reg. penit. (d.P.R. n. 431 del 1976). A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento penitenziario, emanato con d.P.R. n. 230 del 2000, la stessa disposizione è stata trasfusa nell'art. 75, comma 4.

⁽¹³⁾ Per un'applicazione concreta, avente ad oggetto il mancato rilascio al detenuto della sua cartella clinica, vedi Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 1990, Forgione, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 404 s.

⁽¹⁴⁾ Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 1994, Ilacqua, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3067. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. I, 8 febbraio 1994, Calabrò, *ivi*, 1995, p. 708; Cass. pen., Sez. I, 27 febbraio 1993, Sena, *ivi*, 1994, p. 1358; Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 1991, Vallanzasca, *ivi*, 1993, p. 434; Cass. pen., Sez. I, 9 febbraio 1988, Tuti, in *Giust. pen.*, 1990, II, c. 248.

⁽¹⁵⁾ In questo senso, S. CIRIGNOTTA-R. TURRINI VITA, *Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 651.

⁽¹⁶⁾ F. BRICOLA, *Introduzione a Il carcere riformato*, a cura di F. BRICOLA, Bologna, 1977, p. 10.

3. *Segue: b) l'analisi delle sentenze.*

La Commissione europea dei diritti dell'uomo, adita dal *Calogero Diana* e dal *Domenichini*, ha giudicato violati gli artt. 8 e 13 Conv. e ha trasmesso gli atti alla Corte.

La Corte di Strasburgo ricorda che l'art. 8 Conv., dopo aver riconosciuto al § 1 che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», nel § 2 stabilisce che «non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge, e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui», indicando così, in maniera *tassativa*, gli scopi legittimi che possono comportare l'ingerenza dei diritti riconosciuti dalla norma convenzionale.

Nell'esaminare le questioni sottoposte alla sua attenzione, aventi ad oggetto i ricorsi che lamentano la violazione dell'art. 8 Conv. sotto il profilo dell'indebita ingerenza dello Stato sulla corrispondenza del detenuto, la Corte europea analizza, nel suo percorso argomentativo, se siano state rispettate nell'ordine queste tre condizioni, e cioè se la limitazione al diritto di corrispondenza: a) sia «*prevista dalla legge*»; b) persegua uno degli «*scopi legittimi*» indicati nel § 2; c) sia «*necessaria in una società democratica*». Quindi, laddove verifichi, ad esempio, che l'interferenza col il diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza non era «*prevista dalla legge*», dichiara la violazione dell'art. 8 Conv., senza esaminare le altre due condizioni. In caso contrario, passa a verificare se l'ingerenza persegua uno «*scopo legittimo*»; infine, in caso di verifica positiva, compie quello che è l'esame più difficile, cioè verificare se la restrizione della corrispondenza sia «*necessaria in una società democratica*» per tutelare uno degli interessi previsti nel § 2 dell'art. 8 Conv.

La Corte europea, seguendo nella verifica delle condizioni che possono giustificare l'ingerenza dell'autorità pubblica nel diritto al rispetto della corrispondenza l'ordine già descritto, verifica innanzitutto se l'ingerenza sia «*prevista dalla legge*».

A questo proposito, il Governo italiano sosteneva che l'art. 18 ord. penit., il quale prevede la possibilità di sottoporre a controllo la corrispondenza di un detenuto, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea, essendo conferito all'autorità giudiziaria – indipendente e imparziale – il potere di ordinare siffatta misura, con preciso obbligo di motivare la decisione, il che escluderebbe l'arbitrio.

Attenendoci per il momento alla disciplina sostanziale delle limitazioni all'esercizio del diritto alla corrispondenza del detenuto, la risposta della Corte è di una *completa bocciatura* della disciplina italiana, prevista nel comma 7 dell'art. 18 ord. penit.

Richiamando la sua precedente giurisprudenza, la Corte ricorda che è vero che la legge attributiva di potere discrezionale, pur dovendone limitare la portata, lascia inevitabilmente un certo margine di manovra alle autorità statali. Ma «nella fattispecie, tuttavia, la legge lascia alle autorità una libertà *troppo ampia*: in particolare, si limita ad identificare la categoria di soggetti la cui corrispondenza può essere sottoposta a controllo e l'autorità giudiziaria competente, ma non disciplina la durata della misura né i motivi che possono giustificarla»⁽¹⁷⁾. Siffatte lacune portano a respingere le argomentazioni del Governo.

Pertanto, secondo la Corte europea la legge italiana non indica con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio del potere discrezionale attribuito alle pubbliche autorità, cosicché il *Calogero Diana* e il *Domenichini* non hanno fruito «della soglia minima di protezione richiesta dalla preminenza del diritto in una società democratica», riscontrando la violazione dell'art. 8 Conv.

Preme sottolineare che il motivo di tali condanne risiede non nel visto di censura apposto sulla corrispondenza del detenuto in quanto tale, atteso che la Corte ha costantemente ritenuto ragionevole un certo controllo sulla corrispondenza dei detenuti⁽¹⁸⁾. Il problema deriva dal *carattere vago* delle disposizioni, il quale lede uno dei principi connessi alla fondamentale condizione della legalità di cui all'art. 8 § 2 Conv. (laddove si dice "prevista dalla legge"), condizione che presuppone sufficientemente chiarezza e precisione delle norme al fine di assicurarne la prevedibilità.

Passando al profilo processuale, i ricorrenti (nei due diversi casi) hanno denunciato la violazione dell'art. 13 Conv. vista l'assenza nel diritto italiano di un ricorso effettivo avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza che disponevano il controllo della corrispondenza⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁷⁾ In *Riv. int. dir. uomo*, 1997, p. 121.

⁽¹⁸⁾ Nella sentenza *Silver* e altri contro Regno Unito del 25 marzo 1983, in *Foro it.*, 1984, IV, c. 55, la Corte ha riconosciuto che «un certo controllo sulla corrispondenza dei detenuti è consigliabile e non è contrario in sé alla Convenzione, avendo riguardo alle esigenze normali e ragionevoli della detenzione» (§ 98 sentenza). Ma nella sentenza *Campbell* contro Regno Unito del 25 marzo 1992, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 636, ha ammonito che «per misurare in modo generale il grado di tollerabilità di un simile controllo non bisogna tuttavia dimenticare che la possibilità di scrivere e ricevere lettere rappresenta, a volte, per il detenuto, il solo legame con il mondo esterno» (§ 45 della sentenza).

⁽¹⁹⁾ L'art. 13 della Convenzione risulta così formulato: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali».

Secondo la Corte europea «il ricorso di volontaria giurisdizione al magistrato di sorveglianza non può essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13, poiché il suddetto magistrato è chiamato a riesaminare la fondatezza di un atto, che egli stesso ha adottato, in assenza di contraddittorio»⁽²⁰⁾. La Corte ha correttamente ritenuto che il reclamo (ex art. 35 ord. penit.) avente ad oggetto la richiesta di riesame del provvedimento allo stesso giudice (nella specie al magistrato di sorveglianza) che lo ha emesso, per di più in mancanza di un embrione di contraddittorio, non integra gli estremi del ricorso effettivo garantito dalla Convenzione⁽²¹⁾.

Com'è stato ben osservato in dottrina, la Corte di Strasburgo ha anticipato, con queste pronunce, «quel che sarà il filo conduttore della sent. cost. n. 26 del 1999»⁽²²⁾, nella quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 35 e 69 ord. penit. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti. In particolare, si segnala «l'omogeneità argomentativa della pronuncia dell'organo di giustizia internazionale con la sent. cost. n. 26 del 1999 della Corte costituzionale si riscontra nel fatto che anche nel secondo caso è stata sottolineata, in linea generale, l'illegittimità di un contrasto (per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.) tra il riconoscimento di una determinata posizione soggettiva e l'assenza di un procedimento giurisdizionale che ne renda effettiva la tutela»⁽²³⁾.

4. *Segue: c) il mancato adeguamento dello Stato italiano alle indicazioni della Corte europea. La schizofrenia del legislatore che va nella direzione opposta a quella indicata dai giudici di Strasburgo.*

L'art. 45 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone che «Le Alte Parti contraenti s'impegnano a *conformarsi* alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti».

⁽²⁰⁾ In *Riv. int. dir. uomo*, 1997, p. 123.

⁽²¹⁾ Anche se le sentenze dei giudici europei hanno avuto ad oggetto la corrispondenza epistolare, le stesse conclusioni (quindi previsione di un ricorso effettivo) debbono estendersi alla corrispondenza telefonica e ai colloqui in quanto la Corte europea, nell'ottica di una corretta interpretazione della Convenzione, ha sottolineato come il termine "corrispondenza" si intenda non solo la comunicazione di notizie in forma epistolare, come potrebbe facilmente desumersi dal dato letterale, ma anche e soprattutto uno scambio di notizie tra privati in qualunque forma avvenga: epistolare, telefonica o *de visu*. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno riconosciuto che all'interno della disciplina dell'art. 8 Conv. vanno tutelate anche le conversazioni telefoniche nella sentenza del 24 aprile 1990, sul caso *Kruslin* contro Francia, in *Riv. int. dir. uomo*, 1991, p. 580 s.

⁽²²⁾ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, p. 144.

⁽²³⁾ Sempre A. PENNISI, *Diritti del detenuto*, cit., p. 144.

Ora, data la struttura di queste sentenze, l'impegno a conformarsi doveva tradursi, in sostanza, nella modifica degli artt. 18 e 35 ord. penit. nelle parti censurate dalla Corte europea. Ma alle sentenze della Corte di Strasburgo è seguita l'inerzia del Governo e del Parlamento italiano⁽²⁴⁾.

L'intervento del legislatore era assolutamente non procrastinabile per evitare una pioggia di nuove condanne che, visto il suo silenzio, è puntualmente arrivata⁽²⁵⁾. In verità tutte le pronunce si sono occupate della sola violazione della sola disciplina sostanziale delle limitazioni al diritto di corrispondenza del detenuto (art. 8 Conv.)⁽²⁶⁾ e non dell'assenza di un rimedio giurisdizionale; ciò non toglie che l'obbligo di conformarsi alle sentenze del 1996 della Corte europea si estende anche nella previsione un ricorso effettivo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone il visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti⁽²⁷⁾.

Pende al Parlamento un disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia avente ad oggetto «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti»⁽²⁸⁾ che, proprio al fine eliminare i profili di frizione della normativa italiana e quella degli artt. 8 e 13 Conv., ha ridisegnato *ab imis* la fisionomia dell'istituto, proponendo di introdurre l'art. 18-ter ord. penit.. Il testo del

⁽²⁴⁾ In attesa della riforma, al fine di evitare che l'Italia incorresse in ulteriori condanne in sede europea è stata emanata anche la "Circolare della Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, 26 aprile 1999, n. 131-68-404/99 - Visto di censura della corrispondenza dei detenuti e degli internati" (Pubblicata in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1050), laddove si «rappresenta l'esigenza che le autorità giudiziarie competenti a provvedere sul controllo della corrispondenza dei detenuti a norma dell'art. 18 ord. penit. tengano conto dei principi autorevolmente enunciati dalla Corte europea» (§ 3 della circolare). In particolare, la circolare richiama l'attenzione sulla necessità che i provvedimenti che autorizzano il visto di controllo sulla corrispondenza siano "adeguatamente motivati", nonché sull'opportunità che i suddetti provvedimenti fissino un "termine di durata" del visto, tale da garantire l'effettiva permanenza delle esigenze che giustificano la compressione del fondamentale diritto. Ma la circolare non ha previsto (né poteva farlo) alcun rimedio giurisdizionale per apprestare tutela avverso i provvedimenti che dispongono il visto di censura sulla corrispondenza.

⁽²⁵⁾ F. BUONOMO, *Regime penitenziario differenziato: il punto della giurisprudenza Cedu*, in *Dir. giust.*, 2002, n. 42, p. 77 s., parla di «fenomeno della cosiddetta clonazione delle sentenze, stante il permanere dell'inadempimento italiano».

⁽²⁶⁾ Si tratta della sentenza *Labita*, pronunciata dalla Grande Camera della Corte europea il 6 aprile 2000, in *Guida dir.*, 2000, n. 18, p. 100 s.; Corte eur. dir. uomo, Sez. II, sentenza del 28 settembre 2000, caso *Messina* contro Italia, in *Guida dir.*, 2001, n. 6, p. 141; Id., Sez. II, 21 dicembre 2000, *Rinzivillo* contro Italia, in *Riv. int. dir. uomo*, 2001, p. 307 s.; Id., Sez. I, *Natoli* contro Italia, 9 gennaio 2001, *ivi*, p. 302 s.; Id., Sez. IV, 26 luglio 2001, *Di Giovine* contro Italia, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1440; Id., Sez. I, 24 ottobre 2002, *Messina* (n. 3) contro Italia, *ivi*, 2003, p. 123.

⁽²⁷⁾ Cfr., S. CIRIGNOTTA-R. TURRINI VITA, *Adeguamento alle indicazioni della Corte di Strasburgo per il visto di controllo della corrispondenza dei detenuti*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1154.

⁽²⁸⁾ Si tratta del disegno di legge n. 2675, presentato il 19 aprile 2002 dal Ministro Roberto Castelli, relatore On. Francesco Carboni.

d.d.l., migliorato in Commissione giustizia⁽²⁹⁾ disciplina le finalità, i limiti oggettivi e temporali⁽³⁰⁾, la competenza all'adozione dei provvedimenti limitativi della corrispondenza dei detenuti⁽³¹⁾ e dei relativi mezzi di impugnazione.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, avverso siffatti provvedimenti è previsto che può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'art. 14-ter ord. penit., al Tribunale di sorveglianza; negli altri casi, al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento⁽³²⁾.

Qualora la strada parlamentare partorisce questo progetto di legge, l'Italia, sia pure con colpevole ritardo, darebbe attuazione alle sentenze *Calogero Diana* e *Domenichini* e garantirebbe, quantomeno per le limitazioni al diritto di corrispondenza (epistolare e telegrafica) un rimedio di carattere giurisdizionale, sia pure non completo di tutte le relative garanzie, non essendo prevista la presenza dell'interessato nel procedimento per reclamo.

(29) Il contenuto del disegno di legge, come risultante dalle modifiche approvate il 29 gennaio 2003 presso la Commissione giustizia, ha ricevuto il 26 febbraio 2003 parere favorevole del Comitato permanente per i pareri. Lo stesso giorno la I Commissione permanente (affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) ritenuto che le disposizioni del d.d.l. «appaiono rispondere alle osservazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale e alle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno ritenuto costituzionalmente carente la vigente disciplina per quanto riguarda i presupposti normativi per applicare i controlli della corrispondenza nonché in tema di tutela giurisdizionale», ha espresso anch'essa parere favorevole.

(30) L'art. 18-ter ord. penit., nel testo modificato dalla Commissione giustizia, prevede che «Per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) le limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del detenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima». In quest'ultimo caso, «l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato». Questa precisazione recepisce *mutandis mutandis* quanto affermato nella sentenza *Campbell* contro Regno Unito del 25 marzo 1992, § 48, cit., p. 636, con riferimento alla corrispondenza tra il detenuto e il suo avvocato. Nella stessa pronuncia si veda, in un'ottica ancora più garantistica, l'*opinione separata* del giudice Pinheiro Farinha, *ivi*, p. 640, il quale non condivide il § 48 della sentenza perché «non dà alcuna garanzia per impedire la lettura delle lettere», ritenendo, invece, che «occorre fornire garanzie appropriate: in linea di principio l'apertura della lettera alla presenza del detenuto o, quando ciò non sia possibile, alla presenza del presidente dell'ordine degli avvocati o di un avvocato da esso designato».

(31) La competenza sarebbe del magistrato di sorveglianza quando il provvedimento limitativo della corrispondenza debba essere emesso nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; del giudice indicato nell'art. 279 c.p.p. nei confronti di imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal Presidente del Tribunale o della Corte di assise.

(32) Viene specificato che del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

Di converso, però, non può farsi a meno di rilevare un atteggiamento schizofrenico del legislatore manifestatosi nella recente legge n. 279 del 2002⁽³³⁾, ove si è previsto che la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento concretizzanti il regime di rigore del c.d. carcere duro ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit., disposta con provvedimento del Ministro della giustizia, possa comportare anche «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia» (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e). I primi commentatori di siffatta previsione normativa hanno rilevato che la scelta di autorizzare il provvedimento limitativo del diritto alla corrispondenza del detenuto senza l'intervento dell'autorità giudiziaria «lascia sconcertati»⁽³⁴⁾, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'art. 18 ord. penit. è stata oggetto in più occasioni, come detto, di penetranti rilievi da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, tanto da spingere il ministro Castelli a presentare il disegno di legge prima citato che interveniva per colmare le lacune sostanziali e giurisdizionali evidenziate dai giudici di Strasburgo⁽³⁵⁾.

Si aggiunga che la disposizione in esame presenta forti dubbi di costituzionalità⁽³⁶⁾, sotto il profilo della violazione della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 15 Cost.⁽³⁷⁾. La Consulta, infatti, in occasione della prima sentenza con la quale iniziò la sua opera di «ortopedia legislativa»⁽³⁸⁾ del trattamento di rigore – la n. 349 del 1993 – ritenne che dalla generica formulazione del disposto di cui all'art. 41-bis, comma 2,

(33) Pubblicata in *Guida dir.*, 2003, n. 1, p. 14 s.

(34) L. BRESCIANI, *Sulle istanze per revocare i provvedimenti l'ombra del «silenzio-diniego» ministeriale*, in *Guida dir.*, 2003, n. 1, p. 36.

(35) Ancora L. BRESCIANI, *Sulle istanze*, cit., p. 36.

(36) Per G. LA GRECA, *Una «stabilizzazione» per uscire dall'emergenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 420, «La previsione meriterebbe di essere considerata, perché può dar luogo a contrarie decisioni da parte della Corte costituzionale o della Corte europea dei diritti dell'uomo». Allora, come osserva L. BLASI, *L'ambito oggettivo di applicazione delle nuove norme penitenziarie*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 1, p. 17, «Sarebbe stato opportuno, per quel che concerne la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, subordinare questa alla preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in maniera tale da superare qualsiasi possibile contrasto con l'art. 15 Costituzione».

(37) Evidenzia un contrasto stridente dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) con l'art. 15 Cost., L. Filippi, *La «novella» penitenziaria del 2002: la proposta dell'Unione delle camere penali e una «controriforma che urta con la Costituzione e con la Convenzione europea*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 31. Cerca di dare una interpretazione della norma in esame conforme alla Costituzione, S. Ardita, *Il nuovo regime dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, ivi, p. 16, secondo il quale tale disposizione «è da intendersi condizionata alla autorizzazione che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità giudiziaria, non potendosi ritenere tale norma come una deroga a quanto previsto dall'art. 18 ord. penit., poiché il controllo giurisdizionale costituisce una garanzia rispetto al sacrificio di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di inviolabilità delle comunicazioni sancito nell'art. 15 Cost.».

(38) T. Padovani, *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità*, in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, a cura di V. Grevi, Padova, 1994, p. 188.

ord. penit. nulla fosse rinvenibile circa l'attribuzione al ministro di una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti, in «elusione della garanzia d'inviolabilità delle comunicazioni sancita dall'art. 15 Cost.»⁽³⁹⁾.

5. *Il diritto del detenuto di corrispondere liberamente con la Corte europea dei diritti dell'uomo e quello di partecipare all'udienza della Corte di Strasburgo.*

Mentre in passato il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto veniva apposto nelle lettere con la Commissione europea dei diritti dell'uomo (è avvenuto, ad esempio, nel caso *Calogero Diana*, analizzato nel § 3), ciò non potrà più avvenire a seguito dell'*Accordo riguardante le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, firmato a Strasburgo il 5 marzo 1996, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 348 del 1997, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1999 dopo la ratifica da parte di dieci Stati⁽⁴⁰⁾.

L'art. 3, § 2 a, dell'Accordo garantisce il diritto di corrispondere liberamente con la Corte europea, specificando che per la persona detenuta l'esercizio di questo diritto comporta che la corrispondenza con la Corte, in arrivo come in partenza, deve essere trasmessa senza ritardo e senza alterazioni⁽⁴¹⁾.

Il § 3 dell'art. 3 dell'Accordo non consente in materia alcuna ingerenza di autorità pubbliche⁽⁴²⁾, ad eccezione dei casi in cui la

⁽³⁹⁾ Corte cost., sentenza 28 luglio n. 349 del 1993, cit., in *Foro it.*, 1995, I, c. 493. Com'è noto, fino alla pronuncia in esame, tutti i provvedimenti ministeriali applicativi del trattamento di rigore prevedevano la sottoposizione a visto di controllo, da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato, di tutta la corrispondenza epistolare o telegrafica, in partenza ed in arrivo. Dopo la sentenza della Consulta, il visto di censura è stato apposto solo dopo il provvedimento autorizzativo del magistrato di sorveglianza o della competente autorità giudiziaria.

⁽⁴⁰⁾ Su questo accordo vedi G. LA GRECA, *Persone detenute davanti alla Corte europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 114 s.

⁽⁴¹⁾ L'art. 3, § 2 b, dell'Accordo dispone che il detenuto non può essere destinatario di nessuna misura disciplinare per aver esercitato liberamente il proprio diritto di corrispondere liberamente con la Corte; l'art. 3 § 2 c prevede anche il diritto del detenuto di colloquiare, senza essere ascoltato da nessun altro, in relazione al ricorso alla Corte e ad ogni procedura che ne deriva. Come rilevato da G. LA GRECA, *Persone detenute davanti alla Corte europea*, cit., p. 114, «Merita indubbiamente risalto l'attenzione che si è avuta per le persone detenute, con l'evidente intento di far sì che gli strumenti di difesa giuridica non siano soltanto astrattamente riconosciuti a tali soggetti, ma vengano altresì resi fruibili, al di là degli ostacoli di diritto e di fatto derivanti dalla privazione della libertà personale».

⁽⁴²⁾ M. DE SALVIA, *Ristrutturazione della Corte europea: ragioni, contenuti e interrogativi*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1447, ha osservato che il nuovo accordo ha innovato rispetto al precedente perché «è stata omessa l'indicazione che la corrispondenza può fare oggetto di controllo da parte delle competenti autorità. Ciò si è reso necessario al fine di adeguare il testo dell'Accordo ai principi enunciati dalla Corte europea in materia di corrispondenza dei detenuti nella sentenza *Campbell* del 25 marzo 1992», sulla quale vedi nota successiva.

misura di controllo prevista dalla legge si rende necessaria per motivi di sicurezza nazionale, di perseguimento dei reati o di protezione della salute. Ma si tratta di eccezioni che vanno interpretate in senso restrittivo e la loro *necessità* deve essere valutata in modo rigoroso⁽⁴³⁾.

A seguito dell'Accordo, la Lettera circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, 31 marzo 1999, n. 549447⁽⁴⁴⁾, ha ribadito che la corrispondenza indirizzata alla Corte europea dei diritti dell'uomo e agli organi di questa debba ritenere esclusa dalla sottoposizione al visto di censura. Ed anche il nuovo regolamento penitenziario, introdotto col d.P.R. n. 230 del 2000, dispone, nell'ultimo comma dell'art. 37, che «Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte».

Preme sottolineare l'importanza della libertà di corrispondere liberamente con la Corte europea quale canale per denunciare eventuali maltrattamenti che il detenuto abbia subito. In questa materia importanti indicazioni garantiste ci provengono da alcune pronunce dei giudici europei. Si segnala, in particolare, la sentenza del 25 marzo 1992, sul caso *Campbell* contro Regno Unito, nella quale la Corte di Strasburgo «attribuisce importanza alla confidenzialità della posta inviata alla Commissione, perché può concernere allegazioni contro le autorità e gli agenti carcerari. D'altronde, la necessità di rispettare la confidenzialità a questo riguardo si riflette sulle norme relative alla posta destinata alla Commissione. Aprire le lettere della Commissione crea senza dubbio la possibilità di leggerle e può anche nel caso, esporre il detenuto in questione a rappresaglia da parte del personale carcerario»⁽⁴⁵⁾. In questa parte motiva la Corte è entrata nel cuore del problema, mettendo in rilievo la necessità di garantire la libertà di corrispondenza con gli organi di Strasburgo affinché possano venire alla luce dei fatti di violenza avvenuti all'interno della struttura carce-

⁽⁴³⁾ A. BULTRINI, voce *Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Digesto Disc. pubb.*, Aggiornamento, Utet, 2000, p. 172. Del resto, è stata la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 25 marzo 1992, *Campbell* contro Regno Unito, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 635, ad affermare che «la nozione di necessità implica l'esistenza di un bisogno sociale imperativo e, in particolare, la proporzionalità dell'ingerenza rispetto allo scopo legittimo perseguito».

⁽⁴⁴⁾ Pubblicata in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1051. In particolare, il § 3 della lettera circolare recita: «Tutte le richieste all'autorità giudiziaria di applicare il visto di censura sulla corrispondenza, sia essa in arrivo o in partenza, saranno formulate con l'inciso: *escludendo ai sensi dell'art. 35 della Convenzione europea dei diritti umani, la corrispondenza inviata o indirizzata al Consiglio d'Europa, Segretariato generale; alla Commissione dei diritti umani; alla Corte dei diritti umani sedenti in Strasburgo*».

⁽⁴⁵⁾ Così nel § 62 della sentenza *Campbell*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 639.

riaria e non denunciati dal detenuto per paure di rappresaglie del personale penitenziario.

Su questa tematica si segnala anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 settembre 1998, nel caso *Pedra* contro Romania, ove il ricorrente ha affermato di essere stato minacciato dalle autorità penitenziarie per aver chiesto di scrivere alla Commissione europea. Le minacce non sono state smentite dal Governo rumeno. La Corte europea ha, quindi, constatato una forma di pressione illecita e inaccettabile⁽⁴⁶⁾ – con espressioni quali "Il Consiglio d'Europa è qui e non altrove" e "Te lo do io il Consiglio d'Europa!" contenute nelle lettere del ricorrente – che ha ostacolato il diritto di ricorso individuale, in violazione dell'(allora) art. 25 Conv.⁽⁴⁷⁾.

L'Accordo riguardante le persone che partecipano alle procedure innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'art. 4 prevede anche l'impegno delle Parti contraenti a non impedire che le persone di cui all'art. 1⁽⁴⁸⁾ di circolare e viaggiare liberamente per partecipare alla procedura di fronte alla Corte, ammettendo al tempo stesso delle eccezioni analoghe a quelle di cui all'art. 3⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁶⁾ La Corte ha ricordato che, perché il meccanismo del ricorso individuale sia efficace, è della massime importanza che sui ricorrenti le autorità statali non facciano pressioni su di loro affinché ritirino o modifichino le loro doglianze. «Con la locuzione "fare pressione" occorre intendere non solo la coercizione diretta e immediata e gli atti di palese intimidazione dei ricorrenti, dichiarati o potenziali, della loro famiglia o dei loro rappresentanti legali, ma anche gli atti e i contatti indiretti tenderli a dissuaderli o scoraggiarli dall'avvalersi del ricorso che la Convenzione offre» (§ 43 della sentenza *Pedra* contro Romania del 23 settembre 1998, in *Riv. int. dir. uomo*, 1999, p. 347).

⁽⁴⁷⁾ L'art. 25 recitava «La Commissione può essere investita di un ricorso presentato al Segretario generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto». A seguito delle modifiche operate con il protocollo n. 11, con l'eliminazione della Commissione, e il mantenimento di un solo organo permanente – la Corte europea dei Diritti dell'Uomo – allo scopo di semplificare e rendere più efficace il sistema di protezione dei diritti umani, l'art. 34 ha previsto che sia la Corte destinataria del ricorso.

⁽⁴⁸⁾ Si tratta, in particolare: a) delle persone che partecipano alle procedure in corso davanti alla Corte, sia quali parti, sia quali rappresentanti o consulenti di una parte; b) i testimoni, gli esperti convocati dalla Corte, nonché le persone invitate dal Presidente della Corte a partecipare alla procedura.

⁽⁴⁹⁾ Le eccezioni che consentono deroghe all'esercizio del diritto di partecipare all'udienza davanti alla Corte europea sono quelle relative alla sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui. Vedi, anche per altri interessanti profili della disciplina, A. BULTRINI, voce *Corte europea*, cit., p. 172.

Proprio sul delicato problema della partecipazione personale del detenuto si segnala una recente ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pisa⁽⁵⁰⁾ che ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da persona detenuta in Italia allo scopo di ottenere un permesso premio per assistere all'udienza di discussione di un proprio ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, dato che non sarebbe possibile far seguire il beneficio premiale da educatori e assistenti sociali in collaborazione con gli operatori sociali del territorio⁽⁵¹⁾. Tuttavia, il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che il diritto del detenuto di assistere all'udienza può essere adeguatamente tutelato mediante traduzione all'estero dell'interessato. Ma nel caso di specie vi è stato il rifiuto di traduzione a Strasburgo da parte del Ministero della giustizia⁽⁵²⁾.

6. *La giurisprudenza della Corte europea sul trattamento carcerario di rigore ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit.: a) il c.d. carcere duro è un trattamento inumano o degradante?*

Introdotta all'indomani delle c.d. stragi di Capaci e di Via d'A-melio, l'art. 41-bis, comma 2, ord. penit., nella sua originaria formulazione presentava molti aspetti di incostituzionalità che sono stati immediatamente sollevati dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In particolare, da più parti si è ritenuto – e si continua a ritenere – che il carcere duro implichi un trattamento contrario al senso di umanità⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ Mag. sorv. Pisa, 17 febbraio 2003, Sofri, in *Foro it.*, 2003, II, c. 203 s., con *Nota* di G. La Greca.

⁽⁵¹⁾ Il relativo reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di concessione di permesso premio, richiesto da persona detenuta in Italia per assistere all'udienza di discussione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato rigettato da Trib. sorv. Firenze, 27 febbraio 2003, Sofri, in *Foro it.*, 2003, c. 203. Come ha spiegato alla stampa il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, Vincenzo Sapore, che non faceva comunque parte del collegio che ha respinto il ricorso, «nel caso Sofri c'erano probabilmente le condizioni perché gli venisse concesso un permesso premio che gli consentisse, senza scorta di spostarsi in Italia, ma non è consentito che un detenuto in carcere possa lasciare, anche temporaneamente il Paese» (*La Repubblica* del 28 febbraio 2003). Di diverso avviso, G. LA GRECA, *Nota*, cit., c. 204, per il quale è evidente «che nel caso come quello in discussione non rientra nella previsione definita dall'art. 30-ter ord. penit., sia per la portata testuale della norma, sia perché la medesima attiene agli "interessi affettivi, culturali o di lavoro" del detenuto, non certo dunque alla tutela di diritti processuali».

⁽⁵²⁾ In una lettera pubblicata ne *La Repubblica* del 2 marzo 2003, il difensore di Sofri, l'avv. Alessandro Gamberini, sostiene che il rifiuto di traduzione a Strasburgo da parte del ministero della giustizia «ha calpestato il diritto sancito da una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia».

⁽⁵³⁾ È nota l'avversione dell'Unione delle Camere Penali verso il trattamento carcerario di rigore. Si veda, in merito, E. RANDAZZO, *Separazione delle carriere e carcere duro le riforme nel mirino delle Camere Penali*, in *Guida dir.*, 2002, n. 40, p. 11.

Sono note le sentenze nelle quali la Corte costituzionale ha compiuto una serie di interventi correttivi restringendo la portata interpretativa della norma o, comunque, ridisegnandone le modalità applicative per adeguare la disposizione in oggetto ai principi costituzionali⁽⁵⁴⁾. In particolare, nella sentenza n. 351 del 1996 la Consulta individua nell'art. 14-*quater*, comma 4, ord. penit. quel nucleo incompressibile di diritti minimi che devono, in ogni caso, essere garantiti affinché la pena non possa considerarsi contraria al senso di umanità, e, come tale, legittima costituzionalmente⁽⁵⁵⁾.

Vi sono stati alcuni detenuti a cui era stato applicato il 41-*bis* che si sono rivolti agli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, chiedendo di verificare se il regime carcerario particolarmente restrittivo a cui erano sottoposti configurasse un trattamento inumano o degradante e, come tale, si ponesse in contrasto con l'art. 3 della stessa Convenzione.

Sia la Commissione sia la Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di ricevibilità del ricorso, si sono più volte pronunciate con alcune decisioni che – giova ribadirlo – hanno avuto ad oggetto il singolo caso concreto e non la compatibilità della disciplina dell'art. 41-*bis*, comma 2, ord. penit. con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le pene o i trattamenti inumani o degradanti.

La Commissione europea dei diritti dell'uomo, nella decisione del 18 maggio 1998 sul caso *Natoli* contro Italia⁽⁵⁶⁾, richiamando la giurisprudenza precedente, ha ritenuto che il regime carcerario di

⁽⁵⁴⁾ Si tratta delle sentenze costituzionali n. 349 del 1993; n. 410 del 1993; n. 351 del 1996; n. 376 del 1997.

⁽⁵⁵⁾ Afferma la Corte costituzionale «che non può mancare la indicazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e che, da questo punto di vista, le indicazioni fornite dal legislatore con il comma 4 dell'art. 14-*quater* appaiono particolarmente pregnanti» (in *Giur. cost.*, 1996, p. 3054). Nell'art. 14-*quater*, comma 4, ord. penit. vengono specificati gli ambiti della vita carceraria che non possono essere incisi dalle restrizioni disposte con il regime di sorveglianza particolare disciplinato dall'art. 14-*bis* ord. penit. L'elencazione di queste restrizioni escluse riguarda innanzitutto un gruppo di norme (concernenti l'igiene, l'assistenza sanitaria, il vitto, il vestiario e il corredo) che possono essere definite di "civiltà carceraria". Non sono sottoponibili a restrizione, inoltre, la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salva la possibilità di riduzione a non meno di un'ora per i motivi eccezionali di cui all'art. 10 ord. penit. Anche i colloqui con gli avvocati non possono essere negati, tutelandosi il diritto di difesa; né possono essere impediti i colloqui con i parenti più stretti e con le persone conviventi, in quanto una detenzione improntata al senso di umanità non può comportare il distacco totale della famiglia. In realtà i diritti definiti intangibili dall'art. 14-*quater* ord. penit. sono quegli stessi che devono essere oggetto incondizionato di rispetto prima di tutto ai sensi delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" fissate dall'ONU e dal Consiglio d'Europa: cfr., E. RUBIOLA, *Commento all'art. 3 della legge n. 663 del 1986*, in *Leg. pen.*, 1987, p. 119.

⁽⁵⁶⁾ In *Foro it.*, 1998, IV, c. 321 s., con il commento di G. LA GRECA, *Diritti dell'uomo e regime dell'art. 41 «bis» ord. penit.*

rigore applicato nel caso di specie non aveva raggiunto quel minimo di gravità necessario affinché si configuri un trattamento inumano o degradante e che le restrizioni cui era stato sottoposto il ricorrente «sono misure severe ma *proporzionate* alla gravità dei reati» commessi⁽⁵⁷⁾.

Per la Commissione non vi è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione in quanto l'isolamento cui era stato sottoposto il Natoli, applicato per interrompere i rapporti col gruppo criminale di appartenenza, non era stato *totale*. Infatti il regime carcerario di cui all'art. 41-*bis*, cui era stato sottoposto il ricorrente, non aveva comportato né un isolamento sociale assoluto, né una totale impossibilità di lavorare di svolgere altre attività. Inoltre, la Commissione ha puntato la sua attenzione sulla durata del trattamento di rigore – due anni – ritenendola non eccessivamente ampia da configurare un trattamento inumano e degradante.

Nella stessa pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno anche verificato la compatibilità del trattamento carcerario di rigore sotto i diversi profili del diritto alla inviolabilità della corrispondenza e il diritto al rispetto della vita privata previsti dall'art. 8 Conv..

Per quanto concerne il *diritto alla inviolabilità della corrispondenza*, la Commissione ha ritenuto ricevibile il ricorso, per violazione dell'art. 8 della Convenzione, in relazione alla sottoposizione della posta a censura (e al divieto di corrispondere con altri detenuti). Si tratta della violazione per la quale l'Italia (come detto nel § 4) è stata poi condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sia nel caso *Natoli*⁽⁵⁸⁾, sia in molte altre sentenze. Si vuole solo precisare che il mancato rispetto del diritto alla inviolabilità della corrispondenza ha riguardato tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al 41-*bis*, quindi questa violazione non può essere considerata come una censura al solo regime carcerario di rigore.

Con riferimento al *diritto al rispetto della vita privata*, la Commissione ha invece dichiarato irricevibile il ricorso del *Natoli* perché, tenuto conto delle gravi esigenze delle indagini di mafia, le restrizioni del diritto di visita da parte dei familiari (una visita al mese, ciascuna di un'ora, talvolta con la presenza di un vetro di separazione), inserendosi all'interno di una legislazione avente lo scopo di combattere una criminalità organizzata molto aggressiva, qual'è la mafia, non sono andate al di là di ciò che come previsto dal comma 2 dell'art. 8 della Convenzione, in una società democratica, è necessario per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione dei reati⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. M. RUOTOLO, *Quando l'emergenza diventa quotidiana. Commento alle modifiche agli artt. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, in *Studium iuris*, 2003, p. 420.

⁽⁵⁸⁾ Corte eur. diritti umani, Sez. I, 9 gennaio 2001, cit.

⁽⁵⁹⁾ Come rilevato da F. DELLA CASA, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 126, «Con tale pronuncia, la Commissione europea sembra voler sfuggire al rischio di ingiustificati unilateralismi nel settore dei diritti dell'uomo».

Questo orientamento della Commissione europea in materia di colloqui, confermato anche in una importante sentenza dalla Corte europea dei diritti umani⁽⁶⁰⁾ non appare condivisibile⁽⁶¹⁾. Autorevole dottrina ha segnalato il profilo inerente all'effettiva funzionalità di un ridotto numero di colloqui rispetto all'obiettivo della lotta alla criminalità: «si potrebbe infatti sostenere che, una volta ammesso per ragioni umanitarie il colloquio mensile, tanto basta per compromettere il raggiungimento dei risultati avuti di mira»⁽⁶²⁾. Nel qual caso, la drastica limitazione del numero di colloqui con i familiari sembra rispondente all'esigenza di una maggiore afflittività della pena, più difficile da giustificare nella limitazioni stabilite nell'art. 8, comma 2, Conv.⁽⁶³⁾. Dubbi sulla portata meramente afflittiva del trattamento di rigore che risultano rafforzati dalla nuova formulazione dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, ord. penit. (introdotto dalla legge n. 279 del 2002) che, se da un canto ha tassativamente determinato le deroghe all'ordinario regime detentivo⁽⁶⁴⁾, dall'altro

⁽⁶⁰⁾ Si fa riferimento alla sentenza della Corte eur. dir. umani, Sez. II, 28 settembre 2000, *Messina* contro Italia (della quale parleremo diffusamente nel prossimo §), pubblicata in *Guida dir.*, 2001, n. 6, p. 133 s., ove la Corte ha affermato che «ogni detenzione regolare sotto il profilo dell'art. 5 della Convenzione implica, per la sua stessa natura, una limitazione della vita privata e familiare. È tuttavia di capitale importanza per il rispetto della vita familiare che l'amministrazione penitenziaria aiuti il detenuto a mantenere i contatti con i prossimi congiunti» (§ 61). Comportando il regime di cui all'art. 41-*bis*, in rapporto al regime ordinario, ulteriori limitazioni al numero di visite familiari e imponendo misure di vigilanza di tali incontri, «siffatte ulteriori limitazioni costituiscono un'ingerenza della pubblica autorità nel diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'art. 8, § 1, della Convenzione» (§ 62). Simile ingerenza non viola la Convenzione, essendo «prevista dalla legge», perseguendo uno degli «scopi legittimi ai sensi del § 2 dell'art. 8» (la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché la prevenzione dei reati), ed essendo «necessaria in una società democratica», in quanto proporzionata allo scopo legittimo perseguito dal regime previsto dall'art. 41-*bis* della legge 354 del 1975 che è quello tendente a «recidere i legami esistenti tra la persona interessata e il suo ambiente criminale di origine, al fine di ridurre al minimo il rischio di utilizzazione dei contatti personali di tali detenuti con le strutture delle organizzazioni criminali di appartenenza» (§ 66).

⁽⁶¹⁾ Commentando la sentenza *Messina* contro Italia, cit., B. GIORDANO, *La restrizione può essere adottata dallo Stato solo con una legge che indichi durata e motivazioni*, in *Guida dir.*, 2001, n. 6, p. 144, ricorda che la motivazione giustifica la limitazione ai colloqui «ma trascura la spiegazione del *discrimen* tra limitazione giusta e ingiusta; i giudici di Strasburgo non si soffermano al fine di spiegarci quando tale limitazione sia necessaria, proporzionata, opportuna e quindi tollerabile; indicazione che invece sarebbe stata molto utile e opportuna sia per l'interprete che per il legislatore italiano».

⁽⁶²⁾ F. DELLA CASA, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, cit., p. 127.

⁽⁶³⁾ Ancora, F. DELLA CASA, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, cit., p. 127.

⁽⁶⁴⁾ La regolamentazione analitica del contenuto e dei limiti del provvedimento ministeriale ha «l'evidente intento di limitare per quanto possibile i margini di discrezionali dell'amministrazione nella gestione del regime speciale»: L. BRESCIANI, *Sulle istanze per revocare i provvedimenti*, cit., p. 36. Tuttavia, nell'elencazione delle misure restrittive adottabili, la nuova disposizione ricalca in modo pressoché conforme i contenuti del decreto di sottoposizione utilizzato dal Ministro già prima della entrata in vigore della legge n. 279 del 2002: cfr. S. ARDITA, *Il nuovo regime dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 14.

queste limitazioni «formano un catalogo consistente, il cui uso è idoneo a condizionare fortemente la qualità della detenzione e può creare anche condizioni di difficile sopportabilità, specialmente se si pensa alla possibile applicazione pluriennale delle misure»⁽⁶⁵⁾.

A questo proposito molto critico verso il trattamento carcerario di rigore ex art. 41-*bis*, comma 2, ord. penit. si è mostrato il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.T.P.)⁽⁶⁶⁾ che nella seconda visita periodica effettuata nel 1995 in Italia ha preso atto che i detenuti ad esso sottoposti sono assoggettati per lunghi, talvolta lunghissimi periodi a un regime che per molti aspetti si avvicina all'isolamento e «senza dubbio il sistema è tale da provocare effetti dannosi concretatesi in alterazione delle facoltà sociali e mentali spesso irreversibili»⁽⁶⁷⁾. Non solo, ma il Comitato dubita che il regime di rigore possa essere funzionale all'obiettivo dichiarato di impedire il mantenimento o il consolidamento dei legami con il gruppo di appartenenza, avanzando il sospetto che il regime del 41-*bis* sia stato introdotto per costituire uno «strumento di pressione psicologica per provocare la dissociazione o la collaborazione dei detenuti. Obiettivo la cui legittimità è altamente discutibile».

Negli ultimi anni anche la Corte europea si è occupata, allo stadio della ricevibilità, delle deroghe all'ordinario regime detentivo previste dal decreto ministeriale che aveva disposto la sospensione e restrizione delle regole di trattamento. Con decisione 8 giugno 1999, la Corte europea dei diritti dell'uomo⁽⁶⁸⁾, ha dichiarato irricevibile il ricorso sotto il profilo dell'art. 3 della Convenzione, affermando che il divieto di contatti con altre persone per ragioni di sicurezza, disciplina o protezione non costituirebbe in sé un trattamento inumano o degradante. Nella specie, dati i legami del detenuto con la criminalità organizzata e le ripetute condanne subite, le misure restrittive adottate sono apparse giustificate alla Corte europea. D'altra parte, la Corte ricorda come il regime di massima sicurezza sia risultato attenuato da una pronuncia della Corte costituzionale (la n. 376 del

⁽⁶⁵⁾ G. LA GRECA, *Una "stabilizzazione" per uscire dall'emergenza*, cit., p. 420.

⁽⁶⁶⁾ Nella Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, aperta alla firma il 26 novembre 1987 nel quadro del Consiglio d'Europa, si è chiaramente affermato nel rapporto esplicativo alla stessa che l'intento dei redattori era quello di completare il sistema di protezione stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo con la previsione di un «*meccanismo non giudiziario a carattere preventivo con il compito di esaminare il trattamento delle persone private della libertà in vista di rafforzare la loro protezione contro la tortura e le pene o i trattamenti disumani o degradanti*». È stato a tal fine istituito un Comitato con la funzione di visitare, previa notificazione allo Stato interessato, qualunque luogo di detenzione di uno Stato parte, pur in assenza di denuncia.

⁽⁶⁷⁾ *Rapporto al Governo italiano relativo alla visita effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti in Italia dal 22 ottobre al 6 novembre 1995*, pubblicato il 4 dicembre 1997.

⁽⁶⁸⁾ Corte eur. dir. umani, Sez. II, 8 giugno 1999, *Moni contro Italia*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 159.

1997), mentre il Governo italiano avrebbe fatto grossi sforzi (tesi a rendere la pena più umana e ad ammorbidire il c.d. carcere duro) per cercare di bilanciare il rispetto dei diritti dei detenuti sottoposti ad un regime differenziato con le difficoltà incontrate dalle autorità carcerarie per affrontare i cambiamenti di tale regime⁽⁶⁹⁾.

Da quest'ultima pronuncia sembra arrivare l'avallo della Corte europea circa la compatibilità del carcere duro (così come ridisegnato dalla Corte costituzionale e specificato nelle circolari del D.A.P.) con l'art. 3 Conv., anche se non bisogna dimenticare che i giudici europei nelle loro decisioni si sono limitati a dire che le restrizioni subite in concreto dai detenuti ricorrenti sottoposti al trattamento di rigore non avevano superato la soglia minima di gravità necessaria a dar luogo ad un trattamento inumano o degradante.

Non si trascurino, d'altro canto, i recenti ammonimenti del C.T.P.⁽⁷⁰⁾ il quale, pur rilevando come il regime del 41-bis sia stato reso in parte meno afflittivo, ha messo in luce come l'entrata in servizio nel 1999 dei membri del Gruppo Operativo Mobile (che hanno interamente rimpiazzato il personale penitenziario ordinario nei quartieri di detenzione), ha avuto in particolare come effetto un irrigidimento accresciuto del regime di detenzione, rendendo ancora più problematico il rispetto di un adeguato *standard* detentivo⁽⁷¹⁾ e l'attuazione di un efficace programma rieducativo.

⁽⁶⁹⁾ I grossi sforzi del Governo italiano ai quali allude la Corte europea dei diritti dell'uomo sono stati compiuti nella Circolare del D.A.P. n. 5391381-1 del 7 febbraio 1997, in cui sono state impartite disposizioni per l'organizzazione delle sezioni dove sono ristretti detenuti sottoposti a regime speciale. In particolare, si disciplinano espressamente le modalità di svolgimento delle attività sportive e della fruizione della biblioteca dei detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit. Si dà incarico, infatti, alle direzioni dei singoli istituti di reperire «appositi locali che dovranno essere dotati di attrezzi ginnici e di altri attrezzi per lo svago ritenuti compatibili con le esigenze di sicurezza», e di approntare «una piccola biblioteca di sezione». L'accesso a tali locali è consentito singolarmente, con la precauzione di «evitare ulteriori canali di comunicazione interna, per una o più volte la settimana, per non meno di un'ora e per non più di due ogni volta»: vedi, G. LA GRECA, *L'applicazione "dell'art. 41-bis" sotto costante verifica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 754. Inoltre, nella Circolare del D.A.P. n. 148885/4-1 del 20 febbraio 1998, pubblicata in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 780 s., con il commento di G. LA GRECA, *Nuove disposizioni sul regime dell'art. 41-bis ord. pen.*, *ivi*, p. 784, vengono specificate soprattutto il complesso delle attività trattamentali necessarie per consentire l'offerta di strumenti risocializzanti (che deve coinvolgere tutti i condannati e che presuppongono la partecipazione all'opera di rieducazione), per consentire anche ai sottoposti al trattamento di rigore di accedere ai benefici penitenziari, adempiendo le indicazioni della sentenza n. 376 del 1997. Tuttavia, questa circolare, costituendo una «specie di piccolo testo unico della materia» (così, G. LA GRECA, *ivi*, p. 785), disciplina alcuni aspetti della vita carceraria improntata all'umanità del trattamento, ad esempio consentire la permanenza all'aperto di 4 ore giornaliere, di cui due nelle sale di biblioteca, palestre, ecc.

⁽⁷⁰⁾ Rapporto del C.T.P. relativo alla visita effettuata in Italia dal 13 febbraio al 25 febbraio 2000, reso pubblico il 29 gennaio 2003. Ampi stralci del Rapporto sono riportati, a cura di A. SACCUCCI, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 389-391 e p. 518-519. La ricapitolazione e le conclusioni del Rapporto sono stati pubblicati in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 520 s.

⁽⁷¹⁾ Come si legge nelle conclusioni del Rapporto del C.T.P., reso pubblico il 29 gennaio 2003, «I membri della delegazione hanno constatato un aumento dei problemi ansiosi, nonché dei disturbi del sonno e del carattere» (§ 193, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 522).

7. *Segue: b) la sentenza Messina contro Italia sul reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il 41-bis.*

La Corte di Strasburgo è intervenuta con una severa pronuncia nei confronti dell'Italia circa la tutela giurisdizionale dei diritti di un detenuto sottoposto al regime restrittivo dell'art. 41-*bis*, comma 2, ord. penit.. Si tratta della sentenza del 28 settembre 2000, sul caso *Messina contro Italia*⁽⁷²⁾.

Diamo un rapido sguardo ai fatti portati dinanzi alla Corte europea. Il ricorrente è stato sottoposto al regime carcerario di rigore per circa quattro anni e mezzo (dal 26 novembre 1993 al 21 maggio 1998), e ciò a motivo dei reati molto gravi per i quali era stato condannato e dei quali è imputato, segnatamente reati di stampo mafioso. In quest'arco temporale, a carico del Messina sono stati adottati nove provvedimenti che imponevano il regime di cui al 41-*bis*, ognuno avente una efficacia di sei mesi.

La sequenza sistematica che ha caratterizzato questa catena di decreti ministeriali è la seguente: i provvedimenti con i quali il Ministro di grazia e giustizia disponeva il trattamento di rigore erano particolarmente restrittivi. Il *Messina* proponeva reclamo avverso tale provvedimento al Tribunale di sorveglianza di volta in volta competente denunciando, in particolare, l'assenza di motivi concreti che giustificassero la proroga del regime di rigore e sosteneva che le limitazioni dei colloqui e della permanenza all'aria aperta nonché il divieto di acquistare cibi da cuocere erano contrarie all'art. 14-*quater*, comma 4, ord. penit. e allo scopo della rieducazione, ed erano anche vessatorie⁽⁷³⁾.

I Tribunali di sorveglianza si pronunciavano sempre dopo il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo previsto dall'art. 14-*ter*, comma 2, ord. penit.. La giurisprudenza ha affermato che trattasi di un termine ordinatorio⁽⁷⁴⁾, (in genere si sono pronunciati dopo tre-quattro mesi) e, nel merito, respingevano il reclamo, ritenendo che l'applicazione al ricorrente del regime di cui all'art. 41-*bis* fosse giustificata e che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato. Tuttavia, il Tribunale revocava talune limitazioni imposte da provvedimento che disponeva il c.d. carcere duro, in particolare la sospensione del programma rieducativo, la limitazione dei colloqui con la famiglia, il divieto di ricevere pacchi consistenti in cose diverse dalla biancheria, il divieto di acquistare cibi da cuocere e il

⁽⁷²⁾ Corte eur. dir. umani, Sez. II, 28 settembre 2000, *Messina contro Italia*, cit.

⁽⁷³⁾ Peu una ricostruzione puntuale della vicenda, si vedano i §§ 8-41 del ritenuto in fatto della sentenza *Messina*, in *Guida dir.*, 2001, n. 6, p. 134-137.

⁽⁷⁴⁾ Secondo la Suprema Corte il termine di dieci giorni previsto dall'art. 14-*ter* ord. penit. è ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza: vedi, Cass. pen., Sez. I, 15 dicembre 1995, Molinari, in *Cass. pen.*, 1997, p. 547, n. 363; Id., Sez. I, 9 dicembre 1994, Dallera, in *CED Cass.*, n. 200348.

divieto di permanere all'aria aperta per più di due ore. In particolare, i Tribunali di sorveglianza ritenevano che l'elenco delle condizioni minime di detenzione, fissato dall'art. 14-*quater*, comma 4, ord. penit., dovesse essere applicato ai colloqui con i membri della sua famiglia (di conseguenza il tribunale annullava il divieto di ricevere una sola visita familiare e riconosceva al ricorrente il diritto di averne quattro).

Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, il *Messina* proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che le condizioni di detenzione alle quali veniva sottoposto erano contrarie al senso di umanità e che il trattamento carcerario restrittivo era stato prorogato da provvedimenti insufficientemente motivati (e motivati in modo identico ai precedenti). Il ricorso veniva sistematicamente dichiarato inammissibile per assenza di interesse ad agire delle parti, poiché i provvedimenti emanati (aventi efficacia di sei mesi) erano decaduti prima della pronuncia della Suprema Corte⁽⁷⁵⁾.

In definitiva, nei confronti del *Messina* sono stati ben nove decreti ministeriali che imponevano il regime detentivo restrittivo; li ha impugnati tutti, e – aspetto fondamentale in termini di tutela effettiva – nessuna delle decisioni su tali ricorsi è intervenuta nei termini di legge, cioè nel termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo. Ecco, allora, che lo stesso adiva la Corte europea denunciando la violazione dell'art. 13 Conv. perché assumeva di non avere potuto usufruire di un ricorso effettivo per tutelare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.

La Corte di Strasburgo, dopo aver premesso che la semplice inosservanza di un termine di legge non implica una violazione del diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 Conv., ha ritenuto che al fine di valutare se i ritardi nelle decisioni sui reclami formulati dal ricorrente abbiano privato di efficacia il ricorso al Tribunale di sorveglianza, deve tener conto in particolare di due elementi: la durata limitata – sei mesi – di ciascun provvedimento che dispone o proroga il trattamento di rigore, e la circostanza che il Ministro di grazia e giustizia non è vincolato da un'eventuale decisione del Tribunale di sorveglianza che revoca parzialmente o integralmente le disposizioni

(75) Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 24 marzo 1995, Meli, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 920 hanno ritenuto «inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale, quando nelle more del giudizio di cassazione il termine di durata del provvedimento sia interamente decorso». E ciò anche quando «la sospensione delle regole sia stata prorogata con altro decreto ministeriale, avverso il quale dovrà semmai essere proposto un nuovo ed autonomo reclamo» (Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 1994, Sguera, in *CED Cass.*, n. 199485). Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'interesse richiesto per l'ammissibilità delle impugnazioni «deve sussistere, oltre che nel momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera concreta ed attuale e non già come pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto il profilo unicamente teorico»: Cass. pen., Sez. I, Bruzzise, in *CED Cass.*, n. 199607.

disposte dal provvedimento precedente: egli può pertanto emettere, immediatamente dopo lo spirare del termine di validità di uno di tali provvedimenti, un nuovo provvedimento che ripristini le limitazioni revocate dal tribunale. Ora, i giudici europei affermano che «se la legge applicabile prevede un termine per la decisione di soli dieci giorni, tale circostanza, a giudizio della Corte, è giustificata dalla gravità della ripercussione di tale regime sui diritti del detenuto, e dall'altro dalla validità temporale della decisione impugnata»⁽⁷⁶⁾.

Dopodiché, la Corte prende atto che «l'inosservanza sistematica del termine legale di dieci giorni ha ridotto sensibilmente, perfino quasi vanificato, l'incidenza del controllo esercitato dai Tribunali di sorveglianza sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia»⁽⁷⁷⁾. Per esempio, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha revocato in tre occasioni le limitazioni delle visite familiari: ma a causa del ritardo nell'adozione di tali decisioni (in totale un ritardo di circa sette mesi) il *Messina* ha subito tali limitazioni per più tempo del necessario; inoltre le medesime limitazioni sono state reintrodotte solamente due o tre mesi dopo che erano state revocate.

In tali circostanze la Corte conclude nel senso che «il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza non costituisce un ricorso effettivo relativamente alla doglianza sostenibile del ricorrente di una violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione»⁽⁷⁸⁾.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte europea constata una violazione dell'art. 13 della Convenzione sotto il profilo della garanzia di un diritto a un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale nel caso di violazione di un diritto umano, in quanto nel caso concreto il diritto a ricorrere avverso il decreto di concessione o di proroga del regime di sorveglianza speciale ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit. è stato formalmente garantito (tant'è che il ricorrente se ne è sempre avvalso) ma sostanzialmente vanificato dalle decisioni tardive del Tribunale di sorveglianza, intervenute dopo parecchi mesi, anziché entro dieci giorni. Ciò perché il ritardo sistematico da parte del giudice di sorveglianza, la durata limitata della proroga del carcere duro e il potere del Ministro di grazia e giustizia di rimettere un provvedimento che ripristini le medesime limitazioni, svuota di effettività il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento ministeriale che dispone il regime di rigore.

L'importanza della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non abbisogna di essere sottolineata. Il monito della Corte è quello secondo il quale i diritti dell'uomo devono ricevere una tutela "effettiva", e non accontentarsi di una tutela formale prevista nella disposizione normativa.

⁽⁷⁶⁾ § 95 della sentenza, in *Guida dir.*, 2001, n. 6, p. 142.

⁽⁷⁷⁾ § 96, *ivi*, p. 142.

⁽⁷⁸⁾ Così, nel § 97, in *Guida dir.*, cit., p. 142. Questa conclusione ha dispensato la Corte dall'esaminare anche la questione del rigetto sistematico dei ricorsi in Cassazione.

Il ruolo della Corte di Strasburgo presenta allora un grande rilievo: giudicando sui singoli casi concreti (e non, come fa la Corte costituzionale, sulle disposizioni normative), la Corte verifica se il diritto ad un ricorso, ai fini di apprestare tutela giurisdizionale al diritto sostanziale, non sia rimasto solo sulla carta (pena la vanificazione del diritto sostanziale), ma sia stato esercitato, avendo ottenuto in tal modo il soggetto una tutela effettiva.

Si ricordi che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo rappresenta solo uno *zoccolo minimo* dei diritti fondamentali⁽⁷⁹⁾. Ed è proprio per questo motivo che le sentenze di condanna della Corte europea assumono una grande funzione di *stimolo* per il legislatore al fine di adeguarsi al *dictum* della Corte, non solo al fine di evitare nuove condanne, ma per garantire tutela effettiva a questo zoccolo minimo di diritti.

8. *La recente legge n. 279 del 2002 e l'adeguamento alla sentenza Messina della Corte di Strasburgo.*

Nel dichiarare la violazione dell'art. 13 Conv., per la mancanza di un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nazionale contro il provvedimento che dispone o proroga il trattamento di rigore, ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2, ord. penit., la sentenza *Messina* contro Italia del 28 settembre 2000 ha puntato la sua attenzione su tre elementi: 1) l'inosservanza sistematica del termine legale di dieci giorni dalla ricezione del reclamo per decidere sullo stesso; 2) la durata limitata del decreto ministeriale che applica o proroga il regime del 41-*bis* (sei mesi); 3) la non vincolatività per il Ministro di grazia e giustizia delle statuizioni del Tribunale di sorveglianza che abbiano revocato integralmente o parzialmente le limitazioni previste dal provvedimento restrittivo precedente.

Soprattutto su questi ultimi due elementi è intervenuta la legge n. 279 del 2002 che ha modificato e specificato la disciplina dell'art. 41-*bis* ord. penit., sia sotto il profilo sostanziale che su quello processuale.

Con riferimento alla durata dei provvedimenti di sospensione delle regole di trattamento e dagli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), il comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* ord. penit. prevede che i provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno. Tale modifica risulta essere importante perché – come abbiamo visto – il vecchio termine semestrale, unito al mancato rispetto del termine legale di dieci giorni per decidere il reclamo, comportava che le

⁽⁷⁹⁾ G. GRASSO, *La protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e i suoi riflessi sui sistemi penali degli Stati membri*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1991, p. 623.

impugnazioni avverso il decreto applicativo del carcere duro «venissero vanificate poiché nelle more della decisione (del reclamo o del ricorso in Cassazione) il decreto impugnato era decaduto, data la decorrenza semestrale, ed era già stato sostituito dal nuovo decreto di proroga»⁽⁸⁰⁾. Ciò non dovrebbe più avvenire in considerazione del più ampio termine di durata della sospensione delle regole di trattamento.

Ma la modifica di più ampio rilievo, ai fini di eliminare gli elementi di frizione con l'art. 13 Conv. denunciati dalla Corte europea nella sentenza Messina, è quella introdotta nel comma 2-sexies dell'art. 41-bis ord. penit., in base al quale se il reclamo contro il provvedimento che dispone o proroga il trattamento di rigore sia stato accolto *in toto* o parzialmente, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento o ripristinare le limitazioni revocate, «deve, tenendo conto della decisione del Tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo». Viene, dunque, ribaltato il principio di non vincolatività per il Ministro del *dictum* del Tribunale di sorveglianza per cui non potranno più aversi applicazioni del regime sospensivo, successive a revoca integrale o parziale del provvedimento ex art. 41-bis, basate sulle medesime argomentazioni censurate in sede di reclamo⁽⁸¹⁾ (il che – come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – finiva per svuotare di effettività il ricorso giurisdizionale in oggetto).

Rimane il profilo relativo al mancato rispetto del termine di dieci giorni per decidere sul reclamo proposto dal sottoposto al 41-bis⁽⁸²⁾. Su questo aspetto la recente legge n. 279 del 2002 ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo decide in camera di consiglio «nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.»⁽⁸³⁾. Ora, sarebbe impossibile rispettare detto termine se dovessimo applicare integralmente la disciplina del procedimento di sorveglianza stante il rispetto dei termini necessari per

⁽⁸⁰⁾ L. BLASI, *L'art. 41-bis comma 2° dell'ordinamento penitenziario: una rilettura alla luce della legge n. 279/02*, in *Questa rivista*, 2003, p. 279.

⁽⁸¹⁾ L. BLASI, *L'art. 41-bis comma 2° dell'ordinamento penitenziario: una rilettura alla luce della legge n. 279/02*, cit., p. 281.

⁽⁸²⁾ Si segnala che in un reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli avverso un decreto di proroga del regime carcerario ex art. 41-bis ord. penit., il difensore del detenuto aveva richiesto al Tribunale di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, comma 2, ord. penit. nella parte in cui non prevede la sanzione di inefficacia del provvedimento reclamato nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine previsto per la decisione, dieci giorni dalla presentazione del reclamo, per violazione dell'art. 111 Cost. Ma la questione non è stata affrontata da Trib. sorv. Napoli, perché con ordinanza 11-30 aprile 2002, n. 2846, in *Dir. giust.*, 2003, p. 75 s., ha accolto il reclamo e revocato il decreto ministeriale.

⁽⁸³⁾ Secondo L. Bresciani, *Sulle istanze per revocare i provvedimenti*, cit., p. 36, il fatto che il giudizio non è modellato sulle regole dell'art. 14-ter ord. penit., bensì sul procedimento di sorveglianza «dovrebbe assicurare una maggiore aderenza ai principi del contraddittorio fissati oggi nell'art. 111 della Costituzione».

la *vocatio in ius* previsti dall'art. 666, comma 3, c.p.p.⁽⁸⁴⁾. Sembra allora più corretto desumere l'autonomia del procedimento disciplinato dall'art. 41-bis, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, rispetto al procedimento degli artt. 666 e 678 c.p.p.⁽⁸⁵⁾, con la conseguenza di applicare solo le forme del procedimento di sorveglianza non regolate nella disciplina processuale del trattamento di rigore, ed in particolare con la presenza dell'interessato ove faccia richiesta di essere sentito personalmente (art. 666, comma 4, c.p.p.)⁽⁸⁶⁾.

Il rispetto del termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo incontra tuttavia una grave difficoltà di ordine pratico data dal *sovraccarico di lavoro* lamentato dalla magistratura di sorveglianza. Sempre per rimanere in ambito di 41-bis, dopo l'entrata in vigore della legge n. 279 del 2002, nella quale è stata prevista anche la possibilità di impugnare il provvedimento ministeriale che nega la revoca anticipata del decreto applicativo del trattamento di rigore, si prevedono «paurosi e inutili ingolfamenti dell'attività della magistratura di sorveglianza»⁽⁸⁷⁾.

La problematica dell'enorme mole di lavoro della magistratura di sorveglianza rispetto agli organici attualmente esistenti è da prendere seriamente in considerazione perché – come acutamente osservato all'indomani della sentenza costituzionale n. 26 del 1999 – pur essendo sacrosanto il principio di garantire il controllo giurisdizionale riguardante tutti gli aspetti della vita carceraria lesivi dei diritti dei detenuti, occorre confrontare questo apprezzabile principio con la dura realtà dell'ordinamento penitenziario. In particolare, il progressivo ed enorme carico di lavoro giurisdizionale, tutto orientato verso il settore delle misure alternative e dei benefici penitenziari, «rende di fatto sempre più ipotetica una concreta attività di vigilanza sul-

⁽⁸⁴⁾ Cfr., A. DI GIOVANNI, *Ordinamento penitenziario la riforma non è solo 41bis*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 1, p. 12. L'art. 666, comma 3, c.p.p., prevede infatti che l'avviso della data dell'udienza alle parti e ai difensori «è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta».

⁽⁸⁵⁾ Così, S. ARDITA, *Il nuovo regime dell'art. 41-bis*, cit., p. 18. L'A. individua gli indici di tale autonomia: a) nella integrale disciplina dei termini processuali e delle parti legittimate all'impugnazione; b) nella individuazione specifica dell'oggetto della cognizione (basato tanto sulla sussistenza dei presupposti applicativi, quanto sulla congruità delle singole disposizioni); c) nel potere di annullamento parziale dei provvedimenti conferito alla magistratura di sorveglianza; d) dall'onere per il Ministro della giustizia di tener conto del *dictum* dei tribunali nell'ipotesi di nuova applicazione del regime a seguito di annullamenti parziali o totali.

⁽⁸⁶⁾ Lo stesso art. 666, comma 4, c.p.p. prevede che se l'interessato si trova detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice non ritenga di disporre la traduzione. Questa ipotesi si potrà verificare laddove, successivamente alla proposizione del reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il 41-bis, il detenuto venga trasferito in altro istituto penitenziario (circostanza, questa, che non modifica la competenza territoriale a decidere, così come previsto dal comma 2-*quinquies* dell'art. 41-bis ord. penit.).

⁽⁸⁷⁾ A. DI GIOVANNI, *Ordinamento penitenziario la riforma non è solo 41-bis*, cit., p. 11.

la vita carceraria da parte del magistrato di sorveglianza»⁽⁸⁸⁾. Ecco perché sarebbe auspicabile una riforma radicale di tutto il sistema della sanzione penale e dell'organizzazione della magistratura di cognizione e di esecuzione, altrimenti il principio della giustiziabilità dei diritti dei detenuti rischia essere «ipocrita, o peggio un modo per scaricare su di una magistratura di sorveglianza al limite della sopportazione per carico di lavoro, tensioni e speranze del mondo dei reclusi»⁽⁸⁹⁾, oltre che poter comportare ulteriori condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo.

RIASSUNTO

L'articolo descrive il prezioso contributo dato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti del detenuto e loro tutela giurisdizionale.

È stata la Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenze *Calogero Diana* e *Dominichini* del 15 novembre 1996 (aventi ad oggetto la violazione della disciplina sostanziale e processuale del diritto di corrispondenza del detenuto), che per prima ha messo in luce le lacune dell'ordinamento italiano sui rimedi giurisdizionali per far valere le situazioni giuridiche di cui il detenuto è titolare.

Successivamente si analizzano le pronunce degli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul trattamento carcerario di rigore previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Sul versante sostanziale, è stato più volte escluso dai giudici europei che il c.d. carcere duro configuri un trattamento inumano o degradante. Sul versante processuale, invece, la Corte europea ha ritenuto che il mezzo di gravame avverso il decreto che dispone o proroga il trattamento di rigore si ponga in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con la legge n. 279 del 2002 sono stati eliminati alcuni dei profili censurati in sede europea.

SUMMARY

The article considers the important contribution of European Court of Human Rights' jurisprudence concerning the rights of prisoner and respective jurisdictional protection.

The Court of Strasbourg, from the sentences *Calogero Diana* and *Dominichini* dated the 15th of November 1996 (concerning violation of substantial and trial regulation of prisoner's right of correspondence), first made clear the Italian legal gaps about jurisdictional measures in defence of prisoner's rights.

Then are considered the decisions of the European Convention of Human Rights' Organs about strict detention regulated by the art. 41-bis of the Italian penitentiary system. From a substantial point of view, European judges

⁽⁸⁸⁾ M. VADUANO, *Ribadito il ruolo di garante dei diritti affidato alla magistratura di sorveglianza*, in *Giuda dir.*, 1999, n. 11, p. 98.

⁽⁸⁹⁾ Sempre M. VADUANO, *Ribadito il ruolo di garante*, cit., p. 99.

often excluded that strict detention represent an inhuman or degrading treatment. From a jurisdictional point of view, on the other hand, the European Court considered that the appeal's system against decree inflicting or adjourning the strict detention was in contrast with the European Convention of Human Rights. The law n. 279/2002 eliminated some elements censured by European decisions.

RÉSUMÉ

L'article décrit le précieux contributif donné par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droits du détenu et leur tutèle juridictionnelle.

À partir des sentences *Calogero Diana* et *Dominichini* du 15 novembre 1996 (qui ont pour objet le viole de la discipline substantielle et juridictionnelle du droit de correspondance du détenu), la Cour de Strasbourg a été la première à mettre en lumière les lacunes du système italien en ce qui concerne les remèdes juridictionnels afin de faire valoir les situations juridiques qui appartiennent au détenu.

Par la suite on analyse les arrêts des organes de la Convention européenne des droits de l'homme sur le traitement pénitentiaire de rigueur prévu par l'article 41 bis du système pénitentiaire. Du côté substantiel, les juges européens ont exclu plusieurs fois que la soi-disant prison dure représente un traitement inhumain ou dégradant. En revanche, du côté de la justice, la Cour européenne a retenu que le moyen d'opposition qui décide sur le décret qui prescrit ou prorogue le traitement de rigueur se met en contraste avec la Convention Européenne des droits de l'homme. Grace à la loi n. 279 de l'année 2002 certains des profils censurés par la siège européen ont été éliminés.